

Roberto Cucchiari

Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma

Grazie all'Istituto Jemolo per l'invito. Volevo dire una cosa prima di tutto, questa legge, con tutti i suoi difetti, risolve una questione che era sorta ancor prima che venisse introdotta: era nata, infatti, una giurisprudenza che ipotizzava l'omicidio doloso, con dolo eventuale, nel caso di sinistro provocato da conducente in stato di ebbrezza alcolica. Con la nuova normativa il Legislatore ha stabilito che esiste l'omicidio stradale e che e' un reato colposo.

Subito dopo l'introduzione della legge la Procura Generale ha convocato tutti i Procuratori del distretto, e in questa riunione - a cui ho partecipato per delega del Procuratore Pignatone - si è discusso prevalentemente sul tema dell'accertamento coattivo, soprattutto per ciò che concerne il prelievo del sangue. Era un problema che ha animato queste nostre discussioni, perché vi erano visioni discordanti.

È chiaro che l'articolo 13 della Costituzione impone una doppia riserva: una riserva legislativa, che stabilisca quali siano i casi in cui possono essere eseguiti atti sulla sfera personale, e una riserva giurisdizionale, nel senso che deve essere l'autorità giudiziaria ad autorizzarli.

Alla fine di tutte le nostre discussioni, ci è sembrato un po' esagerato che fosse proprio la Procura a tagliare le gambe alla legge appena entrata. E abbiamo aderito a quelle che sono le Linee Guida della Procura di Velletri, che porta questa interpretazione della norma. La legge pone uno scopo che il legislatore non ha inteso specificare in quanto, anziché dire "Devi fare il prelievo di sangue", abbiamo: "Devi andare in un ospedale dove eseguire il prelievo" senza stabilire cosa prelevare.

E' chiaro che anche il Legislatore deve porsi un problema: il progresso scientifico è tale che oggi l'accertamento e' possibile solo con il prelievo del sangue, quando il soggetto non intende o non puo' sottoporsi all'etilometro. Nulla vieta che in un futuro, anche prossimo, l'accertamento sullo stato di alterazione alcolica possa avvenire con altri mezzi anche meno invasivi. Dinanzi a queste problematiche abbiamo preso contatti con la Regione Lazio e con alcuni istituti medici i quali hanno riferito che sono in corso molti studi sulla possibilita' di utilizzare la saliva, che oggi ci consente soltanto di tracciare la presenza di sostanze stupefacenti; le norme introdotte distinguono fra i vari gradi di alterazione alcolica, con sanzioni diverse, di talche' il metodo di accertamento non puo' limitarsi al solo stato di alterazione alcolica.

Quindi, noi pensiamo che, fra un anno o due, ci saranno altri sistemi, magari molto più semplici del prelievo sanguigno. Però attualmente questa è l'unica analisi che consente di accertare l'intossicazione da alcol e il grado della stessa. In conclusione abbiamo aderito all'idea che è una norma di scopo, che è una norma in bianco perchè rimette al medico di stabilire quale sia il mezzo

per accertare quello che vogliamo sapere. Reggerà davanti alla Corte di Cassazione? Questo il futuro ce lo dirà.

Per quanto riguarda i prelievi coattivi, noi abbiamo seguito questa linea, mentre altre Procure della Repubblica hanno proposto interpretazioni diverse, per esempio Trento. Il Procuratore Amato nelle sue direttive ritiene che la normativa introdotta non consenta di eseguire un prelievo di sangue coattivo, argomentando in modo serio e coerente. In definitiva la norma costituzionale non vieta l'esecuzione di un prelievo di sangue imposto anche con la forza, ma ritiene necessaria una legge che espressamente lo consenta. Il Procuratore Amato richiama la sentenza della Corte Costituzionale 9 luglio 1996 n. 238, secondo cui spetta al Legislatore stabilire l'atto invasivo della sfera personale e all'autorità giudiziaria di autorizzarlo nel caso concreto. Allo stesso modo la Costituzione consente nei casi stabiliti dalla legge la perquisizione personale o domiciliare, ma sarà l'autorità giudiziaria che o la disporrà o convaliderà quella fatta dalla polizia giudiziaria di sua iniziativa nell'immediatezza del fatto.

La normativa introduce, inoltre, la possibilità per il pubblico ministero di emettere un decreto che autorizzi il prelievo coattivo: lo può dare anche orale e poi lo deve porre in iscritto e richiedere al GIP la convalida del provvedimento, queste sono le direttive che abbiamo dato ai sostituti che poi sono le direttive che ha dato la Procura Generale.

Negli ultimi anni le morti per incidenti stradali sempre più spesso sono dovute a distrazione per l'uso del telefonino mentre si è alla guida. Tant'è che il Procuratore Generale ha disposto che le Forze di polizia, in caso di incidente stradale con morto o con lesioni gravi, provvedano anche al sequestro del telefonino del responsabile, per poter verificare se nel momento del sinistro il telefono era in funzione.

Altra problematica che noi ci siamo posti è stata quella dell'arresto. Ora, è vero che nel caso dell'omicidio stradale ci sono i casi di arresto obbligatorio e i casi di arresto facoltativo. A noi sembra che l'arresto obbligatorio – parliamo sempre di reato colposo -, introdotto espressamente, sia un invito a fuggire: perché? Per le conseguenze a cui si espone chi ha causato l'incidente, ovvero all'arresto e quindi, già questo, per noi, è un invito a fuggire.

E dopo l'arresto obbligatorio cosa succede? L'arresto obbligatorio viene convalidato dal GIP perché la legge lo impone, ma la misura cautelare successiva può avere un senso solo in casi particolari. Le norme per l'emissione delle misure coercitive personali (soprattutto la custodia in carcere) stabiliscono che il carcere sia un'estrema *ratio*. Prendiamo il caso dello straniero che non ha documenti, che guida un'auto senza patente e che dopo l'incidente scappa: solo in questo caso può avere un senso fare un arresto e mantenere l'indagato in custodia cautelare. Di norma non c'è inquinamento delle prove perché in genere l'incidente stradale si accerta con le tracce che sono sul posto e l'autore non ha il biglietto aereo pronto per le isole Caicos, già col check-in fatto, insomma

è una cosa un po' particolare pensare che possa reiterare. Oltretutto, al soggetto verrà sospesa la patente, e il veicolo si presuppone che sia andato distrutto: diventa, quindi, difficile mantenere la custodia in carcere.

E' evidente, in definitiva, che, salvo nei casi particolari, l'arresto obbligatorio è una misura poco utile.

Poi vorrei affrontare la questione della procedibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime conseguenti a incidente stradale. Badate bene che in precedenza tutti i reati di lesioni colpose da incidente stradale erano di competenza del Giudice di Pace, e la Procura li istruiva nelle indagini preliminari es erano pochi. Si concludevano spesso con la remissione di querela perché per tutte queste lesioni la soluzione era il risarcimento del danno. Pensate ad una persona che a seguito dell'incidente rimane in coma o riporta un danno gravissimo, il suo principale problema e' avere disponibilita' di denaro per curarsi e per affrontare un cambiamento di vita cosi' improvviso, piuttosto che attendere un annoso processo, per ottenere la condanna del colpevole ad una pena che sarà, quasi sicuramente, sospesa. Tenete conto che il risarcimento danni per una persona che perde un arto, che finisce sulla sedia a rotelle, che rimane in coma in un istituto, a volte per dieci-vent'anni fino a quando non arrivera' la morte, raggiunge importi molto elevati, rasentando anche il milione di euro.

Un'altra problematica che abbiamo dovuto affrontare a seguito dell'introduzione della normativa in questione è l'enorme aumento di procedimenti penali in materia di lesioni. Normalmente colui che ha riportato una lesione a seguito di sinistro stradale si reca al pronto soccorso e il sanitario, nel redigere il referto ad esempio stabilisce una prognosi di gg. 7. Sovente, poi, il medico di famiglia, rilascia ulteriori certificati prolungando la prognosi sino a superare i gg. 40. Cio' comporta non solo la procedibilita' d'ufficio, ma anche lo spostamento della competenza dal Giudice di Pace al Tribunale e, in molti casi, la necessita' di una consulenza medico legale, nel corso delle indagini o in dibattimento, per definire con certezza la durata della malattia.

Nella Procura di Roma abbiamo registrato un aumento di fascicoli per lesioni gravi e gravissime, che poi, a seguito di indagini e consulenze mediche non sono risultati tali.

Rilevo, inoltre, che la legge ritiene prioritari i procedimenti per reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi e gravissime, stabilendo addirittura che la proroga delle indagini non puo' essere autorizzata piu' di una volta. Tuttavia gli avvocati di Roma conoscono la situazione del nostro Tribunale e sanno che molto difficilmente questi termini saranno rispettati, anche se il Presidente Monastero, quando ha redatto l'elenco delle priorità, ha inserito anche questi reati.

Da ultimo desidero aggiungere quanto segue: questa legge introduce i reati di cui agli artt. 589 bis e il 590 bis CP, ma la normativa precedente già prevedeva l'aggravante della guida in stato di ebbrezza per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose stradali con aumento di pena; non solo,

ma stabiliva che non poteva farsi luogo a giudizio di equivalenza o di prevalenza tra detta aggravante e le attenuanti concedibili. La vera novità è il sensibile aumento delle pene.

È vero che le nuove pene appaiono esagerate, ove si consideri la modesta differenza tra omicidio stradale aggravato e tentato omicidio, reato uno colposo e l'altro doloso, ma questa è una scelta che rientra nella discrezionalità del Legislatore.